
SCHEMA DI LEGGE REGIONALE RECANTE

***“MISURE URGENTI PER RILANCIO
ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO, E
PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA – (REGOLAMENTO
ALLEGATO)***

***** SOMMARIO *****

Art. 1 – Obiettivi della legge

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamento

Art. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

Art. 5 - Riqualificazione aree urbane degradate

Art. 6 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

Art. 7 - Valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato

Art. 8 - Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

Art. 9 - Norma finale e transitoria

Art. 10 - Dichiarazione di urgenza

Articolo 1

Obiettivi della legge

1. La presente legge è finalizzata:

- al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie, volte al miglioramento della qualità architettonica,
- al miglioramento energetico e strutturale del patrimonio residenziale esistente e del suo sviluppo funzionale, nonché alla mitigazione del rischio sismico.
- ad incrementare, in risposta ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica avviando un processo di riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali.

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico entro i limiti di cui ai successivi articoli 3 e 4 ed interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'art.5, da attuare con procedure semplificate sempre nel rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alla seguenti definizioni:

- a) per *edifici residenziali* si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente, nonché gli edifici rurali ad uso abitativo;
- b) la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del 70% dell'utilizzo dell'intero edificio;
- c) per *superficie utile lorda* dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume fuori terra abbia un' altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40.
- d) per *volumetria esistente* si intende la volumetria lorda già edificata ed assentita;
- e) la *volumetria lorda da assentire* non comprende le cubature, da definirsi con linee guida, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;
- f) per *aree urbanizzate* si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
- g) per *distanze minime e altezze massime dei fabbricati* si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444.

Articolo 3

Interventi straordinari di ampliamento

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bi familiari, e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 mc e degli edifici residenziali di altezza non superiori ai 7 m dalla linea di gronda.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

- a) su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
- b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati;
- c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;
- d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata.

3. Per la realizzazione dell'ampliamento è obbligatorio:

- a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta Regionale

sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'art.25 D.P.R. n.380/200, dell'intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

4. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

5. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali:

a) i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati ai sensi delle norme vigenti;

b) di valore storico, culturale ed architettonico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i. e con vincolo di inedificabilità assoluta;

c) privi di relativo accatastamento.

6. L'ampliamento non può essere realizzato in aree:

a) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali;

b) il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

c) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B, e C dei parchi nazionali;

Articolo 4

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici in cui è prevalente la destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati,

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati;

4. E' consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 del presente articolo, l'incremento dell'altezza preesistente fino al 20% oltre il limite previsto all'art. 2 comma 1 lettera h).

5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta Regionale

sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità ai sensi, dell'art.25 D.P.R. n.380/2001, dell'intervento realizzato.

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989 in materia di abbattimento barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali:

a) i cui volumi sono stati realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo e non condonati ai sensi delle norme vigenti;

b) di valore storico, culturale ed architettonico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. i. e con vincolo di inedificabilità assoluta;

c) privi di relativo accatastamento.

8. L'aumento non può essere realizzato in aree:

a) collocate all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali;

b) il cui vincolo determina la inedificabilità assoluta, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali, a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna, e aree individuate a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

c) collocate nelle riserve nazionali o regionali, nelle zone A e B dei territori dei parchi regionali, nelle zone A, B, e C dei parchi nazionali;

Articolo 5

Riqualificazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della L.R. 13/08 (Legge di approvazione del Piano Territoriale Regionale,) si possono attuare attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

2. Al riguardo possono essere individuati dalle Amministrazioni Comunali, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento entro il limite del 50% della volumetria esistente, per gli interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici.

4. Nelle aree urbanizzate, in deroga agli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone agricole e fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della presente legge, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 20% destinata all'edilizia convenzionata.

5 Per le finalità di cui ai commi precedenti la Giunta Regionale predispone linee guida e può in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili, anche promuovendo specifici avvisi pubblici.

Articolo 6

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

1. La LR 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. recante norme per il governo del territorio viene di seguito così modificata:

- a) Al comma 2 dell'articolo 7 – Competenze - sostituire “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” con “*nei Sistemi Territoriali di sviluppo così come individuati dal PTR e dai PTCP.*”;
- b) Il comma 2 dell'articolo 10 – Salvaguardia – è sostituito con “*Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre 12 mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre 4 mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2 si procede ai sensi dell'art. 39 della presente legge.*”;
- c) Al comma 1 dell'articolo 12 - Accordi di programma - dopo le parole “con le modalità” aggiungere “*e i tempi previsti dalla giunta regionale da un regolamento*”;
- d) Il comma 13 dell'articolo 12 è sostituito con “*L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo*”;
- e) Il comma 14 dell'articolo 12 è soppresso;
- f) Il comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole “al PTR stesso” si aggiunge “*e devono essere approvati con le procedure di cui al regolamento di attuazione.*” e si elimina la frase “*e devono essere approvati con le procedure di cui all'articolo 15.*”;
- g) Nel comma 9 dell'articolo 23 aggiungere dopo “*Fanno parte integrante del PUC i piani di settore riguardanti il territorio comunale*” la frase “*ove esistenti*”;
- h) Al comma 6 dell'articolo 25 è sostituito “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,” con “*così come previsto dalla normativa nazionale vigente,*”;
- i) Il comma 1 dell'articolo 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici – è sostituito con “*Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di giunta regionale*”;
- j) I commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono soppressi;
- k) Al comma 1 dell'articolo 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici – aggiungere “*la detta scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico*”;
- l) Al comma 4 dell'articolo 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici - è sostituito “entro il termine di sei mesi” con “*entro il termine di tre mesi*”;
- m) Al comma 1 dell'articolo 39 - Poteri sostitutivi è sostituito “entro il termine perentorio di sessanta giorni” con “*entro il termine perentorio di 40 giorni*”;
- n) Al comma 3 dell'articolo 39 è sostituito “entro il termine perentorio di sessanta giorni” con “*entro il termine perentorio di 40 giorni*”;
- o) all'articolo 39 si aggiunge il comma 4 “*Gli interventi, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si concludono entro 60 giorni con l'adozione del provvedimento finale.*”;
- p) Al comma 1 dell'articolo 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni è sostituito “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica” con “*presenti presso l'AGC 16 Governo del Territorio*”;

2. Dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della LR 22 dicembre 2004, n. 16 e s.m.i. sono abrogati:

- commi da 2 a 12 e il comma 16 dell'articolo 12 Accordi di Programma;
- commi 2 e 3 dell'articolo 13 - Piano territoriale regionale
- articolo 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale
- comma 1 dell'articolo 16 - Varianti al piano territoriale regionale
- commi dal 5 al 9 dell'articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
- articolo 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
- comma 1 dell'articolo 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale
- commi dal 3 al 7 dell'articolo 23 - Piano urbanistico comunale
- articolo 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale
- comma 2 dell'articolo 25 - Atti di programmazione degli interventi
- commi dal 2 al 4 dell'articolo 26 - Piani urbanistici attuativi
- commi dal 3 al 6 dell'articolo 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi
- articolo 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale
- articolo 32 – Perequazione urbanistica
- articolo 33 - Comparti edificatori
- articolo 34 - Attuazione del comparto edificatorio
- articolo 37 - Contenuto delle convenzioni
- articolo 41 - Norme regolanti l'attività edilizia
- articolo 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive;
- articolo 47 - Valutazione ambientale dei piani.

Articolo 7

Valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 3 è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero edificio del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 e deve essere presentata al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al Comune.

2. Ogni edificio oggetto di incremento volumetrico di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico, riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato, nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.

Articolo 8

Modifica alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. All'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. *La denuncia va effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato del progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.*

3. *La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.»*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. *La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile, ovvero inutilizzabile.»*

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«8. *Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta Regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

9. *I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'U.P.B. 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.*

10. *La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere la “autorizzazione sismica” ovvero il “deposito sismico”, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al “deposito sismico” il competente Settore Provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla “autorizzazione sismica” verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.*

11. *Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori Provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.»*

2. L'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, è sostituito dal seguente:

« **ARTICOLO 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.**

1. *I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad “autorizzazione sismica”, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:*

a) *gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;*

b) *gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;*

c) *i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;*

d) *le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380 del 2001;*

e) *i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme sismiche, e per i quali non sia ancora intervenuto il collaudo.*

2. *In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della “autorizzazione sismica”.*

3. *Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore Provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, attesta l'avvenuto e corretto “deposito sismico”. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.*

4. *Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.»*

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n.9, sono sostituiti dai seguenti:

«3. *Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i Comuni:*

- a) *accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico";*
- b) *accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;*
- c) *effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.*

4. *Il Settore Provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori.»*

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c, del presente articolo, si applicano dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Articolo 9

Norma finale e transitoria

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di edilizia da presentarsi alla competente autorità comunale entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con D.I.A. è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I procedimenti relativi agli interventi edilizi di cui agli artt. 3 e 4, avviati entro il termine perentorio previsto al precedente comma 1, si concludono ai sensi della presente legge.

3. Al fine del completamento della procedura di D.I.A. di cui al precedente comma 1 e del conseguimento di efficacia della medesima, i Comuni esaminano e si pronunciano preventivamente sulle eventuali domande di condono, di cui alle Leggi 28 febbraio 1985 n. 47 (sanatoria per le opere abusive), 23 dicembre 1994 n. 724 (Legge Finanziaria 1995), 24 novembre 2003 n. 326 (Misure per la riqualificazione urbanistica ambientale...), relative agli immobili oggetto degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla Giunta Regionale della Campania - AGC 16- Governo del Territorio, l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee Guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 11

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.